

OGGETTO: Procedimento arbitrale Comune di Sesto San Giovanni Manutencoop Facility Management S.p.A.. Presa d'atto del verbale di conciliazione in corso di udienza e ratifica dello stesso.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista l'allegata relazione;
- ritenuta meritevole di accoglimento la proposta in essa formulata;
- visti i pareri favorevoli espressi a norma dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come da foglio allegato;
- richiamato l'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge, anche per quanto riguarda l'immediata eseguibilità della presente deliberazione;

DELIBERA

1. di prendere atto del verbale di conciliazione del procedimento arbitrale, reso in data 19 dicembre 2007 innanzi al Collegio arbitrale e delle condizioni in esso contenute e di ratificare lo stesso;
2. di dare atto che con successivo provvedimento dirigenziale sarà assunto il conseguente residuale impegno di spesa necessario all'esecuzione dell'atto di transazione;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Relazione

In data 15 aprile 2003, il Comune di Sesto San Giovanni e la Building Service Management S.r.l. in Associazione Temporanea d'Imprese con la Manutencoop S.c. a r.l., ora manutencoop Facility Management S.p.A., hanno stipulato il contratto di appalto per il servizio di gestione dell'edilizia residenziale di proprietà comunale (repertorio n. 49584, registrato a Monza il 29 aprile 2003 al n. 2400).

Con atto introduttivo di procedimento arbitrale notificato al Comune di Sesto San Giovanni in data 1.12.06, la Building Service Management S.r.l., ai sensi della clausola compromissoria di cui all'art. 46 del citato contratto, ha rimesso ad un costituendo Collegio Arbitrale la definizione dell'insorgente contenzioso con il Comune di Sesto San Giovanni per ottenere il pagamento della somma di Euro 1.406.607,08, I.V.A. inclusa, o dell'importo eventualmente diverso che dovesse emergere in corso di giudizio od essere liquidato secondo equità, a titolo di corrispettivo per lo svolgimento del servizio di pulizia ordinaria per il

periodo 2003-2006, sostenendo che detto servizio non rientra nelle prestazioni definite "a canone" nel contratto di appalto.

Con determinazione S4 n. 289 del 29 dicembre 2006 del Direttore del Settore Impianti e Opere Pubbliche, il Comune di Sesto San Giovanni ha aderito al procedimento arbitrale nominando il proprio arbitro di parte nella persona dell'Avv. Giovanni Mariotti del Foro di Milano.

Con delibera di Giunta comunale n. 5 del 17.1.07 è stata assegnata la difesa nel procedimento arbitrale de quo all'Ufficio legale del Comune.

In data 4 aprile 2007, in Milano presso lo studio legale dell'avv.to Goffredo ed alla presenza dei legali delle parti, si è costituito il Collegio Arbitrale fissando i termini per il deposito delle memorie difensive attraverso le quali il Comune accanto alla difesa per le domande avversarie, ha avanzato in via riconvenzionale una richiesta di risarcimento danni per il mancato rispetto del termine e delle modalità di corretta esecuzione degli obblighi derivanti da contratto.

Nel corso dell'istruttoria, il Collegio esperito senza esito il tentativo di conciliazione e prendendo atto del successivo rifiuto da parte del Comune della proposta transattiva formulata da controparte, ha disposto di ammettere consulenza tecnica d'ufficio in materia contabile al fine di stabilire sia l'ammontare dei rispettivi importi dovuti dalle parti secondo le domande poste da ciascuna in giudizio, sia l'importo che avrebbe riportato ad un corretto equilibrio il sinallagma contrattuale in considerazione del vantaggio ricavato dal Comune per il servizio di pulizia espletato dalla ricorrente, dando al CTU il termine 15 gennaio 2008, per il deposito della consulenza contabile.

Nel corso dell'istruttoria peritale il consulente tecnico d'ufficio nominato dal Collegio arbitrale in relazione all'importo che avrebbe permesso di ristabilire il corretto equilibrio contrattuale tra le parti, secondo i verbali agli atti, in considerazione della situazione contrattuale in essere, ha valutato congruo l'importo di 120.000,00 annuo oltre IVA, ammontare sul quale hanno convenuto *prima facie* i consulenti tecnici di parte esprimendosi nel senso di non ritenere tale importo infondato.

In considerazione dei maggiori costi che l'Amministrazione comunale dovrebbe sopportare per la definizione della controversia attraverso l'emissione del lodo arbitrale, ma soprattutto stante la normale alea connessa all'esito di ogni contenzioso, le parti, interpretando le prime risultanze peritali che individuano in modo non discorde l'importo che andrebbe a ristabilire il corretto equilibrio contrattuale, hanno ritenuto vantaggioso definire in via conciliativa in corso di causa all'udienza del 19 dicembre 2007 innanzi al Collegio arbitrale, l'intero e complesso contenzioso pendente tra le stesse relativo all'intero periodo contrattuale 2003-2007, accettando quale importo di transazione la stima tecnica del CTU quale organo terzo del Collegio arbitrale.

Manutencoop Facility Management S.p.A e l'Amministrazione comunale giusta delega del Sindaco quale rappresentante legale dell'Ente hanno pertanto sottoscritto una scrittura privata come da documento in atti, sotto condizione sospensiva del suo recepimento in apposito atto comunale, con il quale le parti rinunciando reciprocamente agli atti ed all'azione oggetto di arbitrato, dichiarano di non avere nulla a pretendere l'una dall'altra per qualsivoglia titolo o ragione relativa al contenzioso in essere a fronte del riconoscimento da parte dell'Amministrazione comunale a favore di Manutencoop Facility Management S.p.A., dell'importo di 120.000 annuo

oltre IVA, importo ritenuto congruo al fine di ristabilire il corretto equilibrio contrattuale.

Alla luce di quanto sopra esposto, si propone di prendere atto del verbale di conciliazione e del successivo verbale d'udienza reso dal Collegio arbitrale (come da documento in atti) e di confermare la volontà di conciliare la controversia alle condizioni stimate dal CTU, ratificando con il presente atto il verbale di conciliazione.

Per dare esecuzione al contenuto economico dell'atto di transazione relativo all'intero periodo contrattuale 2003-2007, pari complessivamente a € 600.000,00 oltre IVA, si rinvia ad un successivo provvedimento dirigenziale, dando atto che già con determinazione n. 68 del 20 dicembre 2006 cautelativamente, si era già assunto con fondi residuali parte l'impegno di spesa.

Sesto San Giovanni, 20 dicembre 2007

IL DIRETTORE
(Dott. Massimo Piamonte)